SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 300**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 401.

Regolamento recante rideterminazione delle misure delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facoltà di variare l'importo dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 21 settembre 1990 che individua nel + 19,1 per cento la variazione percentuale verificatasi nel triennio agosto 1987-agosto 1990;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale;

Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, debba essere integrato con quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, è stabilita nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: L. 2.140;

b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;

c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di L. 1.130.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, è corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.430 e di L. 2.140.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 1229/1959 approva l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

— L'art. 1 della legge n. 407/1984 sostituisce l'art. 133 del citato D.P.R. n. 1229/1959, il quale risulta così formulato in seguito alle modifiche implicite apportate dall'art. 1 del decreto qui pubblicato:

«Art. 133. — Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura.

a) fino a sei chilometri: L. *2.140;*

b) fino a dodici chilometri: L. *3.930;*

c) fino a diciotto chilometri: L. *5.360;*

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di L. *1.130.*

Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella del precedente comma.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.

Per il protesto di cambiali è di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.

Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica — su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica — l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica [ora Istituto nazionale di statistica, *n.d.r.*], dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente».

Si precisa che l'ultima variazione dell'indennità di trasferta di cui sopra dovuta agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, era stata disposta con D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amminisstrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959 si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 142 del D.P.R. n. 1229/1959, come sostituito, da ultimo, dall'art. 3 della legge n. 407/1984, poi modificato dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, in seguito alle modifiche implicite apportate dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, risulta ora così formulato:

«Art. 142. — Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).

I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale.

Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia è determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'art. 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti.

Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'art. 128, con l'eventuale indennità di trasferta.

Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di L. *570*, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di L. *1.430* e di L. *2.140*.

Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente seguiti».

Si precisa che l'ultima variazione dell'indennità di trasferta in materia penale dovuta agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari era stata disposta con D.P.R. 7 gennaio 1988, n. 34.

91G0452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 31 dicembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 31 marzo 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle

premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 dicembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 87

91A5753

DECRETO 18 dicembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 31 dicembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentato fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro Istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 dicembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 88

91A5754

DECRETO 18 dicembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 31 dicembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro Istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 dicembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 89

91A5755

DECRETO 18 dicembre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 16 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991

Visti i decreti ministeriali del 5 dicembre 1991 che hanno disposto per il 16 dicembre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 dicembre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 dicembre 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a lire 96,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a lire 94,19 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a lire 88,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a lire 96,67 per i B.O.T. a novantuno giorni, a lire 93,78 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a lire 88,10 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 90

91A5756

DECRETO 18 dicembre 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1992, al prezzo fisso di lire 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1992 e l'ultima il 1° gennaio 1999.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale in data 31 dicembre 1990, nonché le società d'intermediazione mobiliare autorizzate con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui

risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 gennaio 1992 con versamento di dietimi d'interesse di un giorno.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 2 gennaio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato degli interessi di un giorno e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992 valutati in L. 450.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 99

91A5780

DECRETO 18 dicembre 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984 n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° gennaio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 23 dicembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1986);

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occora, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25%, nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002, per un importo di L. 3.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

È altresì incrementabile di L. 39.829.800.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° gennaio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 6,15, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 7 al 10 gennaio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interessi dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7 Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 7 gennaio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sei giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 7 gennaio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti sei giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° gennaio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° gennaio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/2002. Dette operazioni avranno inizio il 7 gennaio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 85

91A5758

DECRETO 18 dicembre 1991.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° gennaio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 23 dicembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1986);

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25%, nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997, per un importo di lire 3.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

È altresì incrementabile di L. 39.829.800.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° gennaio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su lire 4,05, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dall'8 al 10 gennaio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione puonessere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del 3 gennaio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 3 gennaio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia l'8 gennaio 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sette giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1992. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

L'8 gennaio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1992; dovranno essere corrisposti sette giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° gennaio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 9,25% - 1° gennaio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare. partimon

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle partimon buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° gennaio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio l'8 gennaio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 86

91A5757

DECRETO 22 dicembre 1991.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1991 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'11,50 per cento al 12,00 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 6 per cento.

Resta, altresì, invariata nella misura dell'1 per cento la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 23 dicembre 1991 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente presso la Banca d'Italia è variata dall'11,50 per cento al 12,00 per cento.

Le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente si applicano anche alle operazioni già in essere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5836

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 ottobre 1991.

Impegno, per l'esercizio 1991, della somma complessiva di L. 100.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 201/1991 il quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio 1991, è autorizzata la spesa di lire 2.675 miliardi, la cui ripartizione per le finalità previste dalla legge n. 752/1986, ha luogo con delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 1991, ed in particolare il punto 11, secondo il quale lo stanziamento, per il 1991, destinato all'attuazione del Piano forestale nazionale, approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, pari a lire 100 miliardi, è destinato al finanziamento delle azioni di cui agli allegati E e E/1 della citata delibera, per le finalità recate dall'art. 6 della legge n. 752/1986;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 179276 del 21 ottobre 1991, che istituisce nuovamente, per il 1991, il cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la disponibilità di lire 100 miliardi;

Vista, infine, la legge di bilancio n. 406/1990 per l'esercizio 1991;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 100.000.000.000 è impegnata, per l'esercizio 1991, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Piemonte	6.777
Liguria	2.590
Lombardia	5.738
Veneto	3.655
Emilia-Romagna	5.012
Toscana	8.533
Umbria	3.043
Marche	3.330

Regioni	Importi (in milioni)
Lazio	9.495
Abruzzo	8.972
Molise	3.740
Campania	10.284
Puglia	6.568
Basilicata	8.111
Calabria	14.152
Totale . . .	100.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 100.000.000.000 a favore delle sole regioni a statuto ordinario, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 340

91A5761

DECRETO 31 ottobre 1991.

Impegno, per l'esercizio 1991, della somma complessiva di L. 1.252.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1991, n. 201.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto, in particolare, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 201/1991 il quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio 1991, è autorizzata la spesa di lire 2.675 miliardi, la cui ripartizione per le finalità previste dalla legge n. 752/1986, ha luogo con delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 2 agosto 1991, ed in particolare il punto 2 che stabilisce che del predetto stanziamento di lire 2.675 miliardi, la somma di lire 1.252 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 752/1986 delle regioni a statuto ordinario, secondo le modalità indicate nell'allegato *B* della medesima delibera;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 179276 del 21 ottobre 1991, con il quale viene recato l'incremento della somma di lire 1.252 miliardi al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991;

Vista, infine, la legge di bilancio n. 406/1990 per l'esercizio 1991;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.252.000.000.000 viene impegnata, per l'esercizio 1991, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Piemonte	66.556
Liguria	24.677
Lombardia	71.715
Veneto	75.057
Emilia-Romagna	97.719
Toscana	72.328
Umbria	34.906
Marche	42.530
Lazio	89.856
Abruzzo	80.015
Molise	48.477
Campania	172.188
Puglia	168.382
Basilicata	88.241
Calabria	119.353
Totale . . .	1.252.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 1.252.000.000.000 a favore delle sole regioni a statuto ordinario, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 341

91A5762

DECRETO 27 novembre 1991.

Impegno, per il 1991, della somma complessiva di L. 71.000.000.000 a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici, per le finalità di cui alla delibera CIPE 26 novembre 1991, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio n. 406/1990, per l'esercizio 1991;

Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate — a valere sulle disponibilità 1991 del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — le somme complessive di lire 54,0 miliardi a favore degli I.R.C.C.S. (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e di lire 17,0 miliardi a favore di talune regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, il quale stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'art. 51 della richiamata legge n. 833/1978, debbono essere trasferiti direttamente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 54.000.000.000 è impegnata, per il 1991, sul Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — a favore degli I.R.C.C.S. (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 26 novembre 1991, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Importi (in lire)
Besta (Milano)	2.392.000.000
Ospedale maggiore (Milano)	7.280.000.000
Policlinico S. Matteo (Pavia)	7.405.000.000
Tumori (Milano)	4.760.000.000
Infanzia Burlo Garofalo (Trieste)	1.881.000.000
Giannina Gaslini (Genova)	4.189.000.000
Tumori (Genova)	2.744.000.000
Ortopedico Rizzoli (Bologna)	4.136.000.000
I.N.R.C.A. (Ancona)	4.355.000.000
IFO (Roma)	5.839.000.000
Fondazione sen. Pascale (Napoli)	3.893.000.000
De Bellis (di Castellana Grotte - Bari)	1.763.000.000
Ospedale oncologico (Bari)	1.960.000.000
C.R.O. di Aviano (Pordenone)	1.403.000.000
Totale	54.000.000.000

Art. 2.

La somma complessiva di L. 17.000.000.000 è impegnata, a valere sul Fondo sanitario nazionale 1991, parte di conto capitale, a favore di talune regioni per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, per le finalità di cui alla citata delibera CIPE 26 novembre 1991, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Regione	Istituti zooprofilattici	Importi (in lire)
Piemonte	Torino	1.500.000.000
Lombardia	Brescia	4.500.000.000
Veneto	Padova	1.000.000.000
Umbria	Perugia	1.800.000.000
Lazio	Roma	1.900.000.000
Abruzzo	Teramo	3.000.000.000
Campania	Portici (NA)	1.300.000.000
Puglia	Foggia	2.000.000.000
	Totale	17.000.000.000

Art. 3.

È autorizzato il versamento delle somme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto.

Gli oneri complessivi di lire 54,0 miliardi e di lire 17,0 miliardi, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del presente decreto, graveranno sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 343

91A5764

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1991.

Incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria Italia 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 16 settembre 1991, con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria Italia 1991;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria Italia 1991 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto nonché Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 100 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria Italia 1990; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite di generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 100 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il livello complessivo di vendita conseguito nella lotteria Italia 1991 da tutti i magazzini vendita nella circoscrizione di competenza del concessionario;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 5000 biglietti nella lotteria Italia 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 344.

91A5750

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 dicembre 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visti gli allegati al decreto 24 settembre 1990, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264/1990 e recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi;

Vista la direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 38, del giorno 11 febbraio 1974, concernente le sostanze ed i prodotti indesiderabili nei mangimi modificata dalle direttive CEE numeri 76/14, 76/934, 80/502, 83/381, 86/299, 86/354 e 87/238 e con la quale è stato, tra l'altro, fissato un tenore massimo di piombo per i mangimi semplici diversi da quelli contenenti foraggi verdi, fosfati o lieviti;

Viste le direttive CEE n. 91/126 del 13 febbraio 1991, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 60 del 7 marzo 1991 e n. 91/132 del 4 marzo 1991, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 66 del 13 marzo 1991, con le quali è stato, tra l'altro, modificato

l'allegato I della direttiva CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, sopracitata, con l'abbassare per taluni mangimi, il contenuto massimo di aflatossina B1 e con l'aggiungere altre voci;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto 24 settembre 1990, n. 322;

Visto, altresì, l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I al decreto 24 settembre 1990, n. 322, recante norme in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

1) Alla parte *A)* SOSTANZE (ioni o elementi), alla voce 2. *Piombo*, il contenuto massimo concernente i mangimi semplici è sostituito nel seguente modo:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
	Mangimi semplici contenenti foraggi verdi	40
	Mangimi semplici contenenti fosfati	30
	Mangimi semplici contenenti lieviti	5
	Altri mangimi semplici	10

2) Alla parte *B)* PRODOTTI, alla voce 1. *Aflatossina B1*, il contenuto massimo concernente i mangimi semplici è sostituito nel seguente modo:

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
	Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Altri mangimi semplici	0,05

3) Alla parte *B)* PRODOTTI, sempre alla voce 1. *Aflatossina B1*, il contenuto massimo concernente gli altri mangimi complementari, indicato con il numero 0,01, è sostituito con la cifra 0,005;

4) Inoltre alla parte *B)* PRODOTTI, sono aggiunte le voci seguenti.

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
11. *Aldrin* da solo o associato alla voce 12. Dieldrin, espresso in Dieldrin	Grassi Altri mangimi	0,2 0,01
12. *Dieldrin* da solo o associato alla voce 11. Aldrin, espresso in Dieldrin	Grassi Altri mangimi	0,2 0,01
13. *Canfene clorurato* (toxafano)	Tutti i mangimi	0,1
14. *Clordano* somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano espresso in clordano	Grassi Altri mangimi	0,05 0,02
15. *DDT* somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT	Grassi Altri mangimi	0,5 0,05
16. *Endosulfan* somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan	Granoturco Semi oleosi Mangimi completi per pesci Altri mangimi	0,2 0,5 0,005 0,01
17. *Endrin* somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin	Grassi Altri mangimi	0,05 0,01
18. *Eptacloro* somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-epossido espressi in eptacloro	Grassi Altri mangimi	0,2 0,01
19. *Esaclorobenzolo* (HCB)	Grassi Altri mangimi	0,2 0,01
20. *Esaclorocicloesano* (HCH)		
a) isomero alfa	Grassi Altri mangimi	0,2 0,02
b) isomero beta	Grassi Altri mangimi semplici Mangimi composti per animali da latte Altri mangimi composti	0,01 0,01 0,005 0,01
c) isomero gamma	Grassi Altri mangimi	2,0 0,2

91A5735

DECRETO 17 dicembre 1991.

Determinazione del fabbisogno annuo, dal 1° novembre 1991 e per due anni accademici successivi, di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/76/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 6 contenente i criteri di delega per l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE relativa alla formulazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione dell'art. 6 della citata legge n. 428 ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare;

Visto il decreto 31 ottobre 1991 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 257;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede una aliquota di posti aggiuntivi, non superiori al 30% di quelli ordinari, da riservare, nelle scuole di specializzazione, al personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con l'università, fermo in ogni caso il diritto a partecipare alla formazione, nei limiti della percentuale predetta, del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover valutare le esigenze del Paese alla stregua:

a) della consistenza degli organici dei medici del sistema ospedaliero pubblico allargato;

b) del numero dei medici specialisti ambulatoriali dipendenti e convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;

c) delle esigenze dell'assistenza pediatrica di base rivolta ai soggetti fino a quattordici anni;

d) del ritmo di turnazione dei medici specialisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

e) dalla carenza di medici specialisti in alcune branche, per le quali il titolo di specializzazione è requisito indispensabile per la preposizione alle relative funzioni ospedaliere;

f) delle indicazioni del piano sanitario nazionale 1992-94 all'esame del Parlamento;

g) della previsione di dismissione dei servizi ospedalieri a basso tasso di utilizzazione;

Ritenuto di dover stabilire contestualmente, per ciascuna specializzazione,il numero complessivo delle borse da distribuire fra le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al fabbisogno di medici specialisti;

Acquisita l'intesa con il Ministro degli affari esteri per la determinazione dei numeri dei posti nelle scuole ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le facoltà di medicina e chirurgia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1991 e per i due anni accademici successivi, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è determinato nell'allegata tabella 1, per un numero complessivo di 6.500.

Art. 2.

Il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è di 130. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Art. 3.

1. Per l'anno accademico 1991-92 il numero di borse di studio attribuito, secondo le norme dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è riportato per ciascuna specializzazione nell'allegata tabella 2.

2. In attesa della definitiva approvazione del provvedimento che attribuisce per l'anno accademico 1991-92 ulteriori finanziamenti finalizzati al conferimento di borse di studio, sono autorizzati alla frequenza i medici compresi nei contingenti indicati nella tabella 3, individuati utilizzando le graduatorie dei concorsi per l'ammissione e distinti per le specializzazioni ivi indicate, per i quali l'erogazione delle relative borse di studio è condizionata all'approvazione del relativo finanziamento.

3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, entro la concorrenza dei numneri di cui alla tabella 1 e ferma restando la utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza rispetto ai numeri delle tabelle 2 e 3 ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle università.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

TABELLA I°

SPECIALIZZAZIONE	FABBISOGNO
ANATOMIA PATOLOGICA	100
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	338
CHIRURGIA GENERALE	330
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	250
MALATTIE APP. RESPIRATORIO	160
MEDICINA INTERNA	325
NEUROCHIRURGIA	50
NEUROLOGIA	154
OFTALMOLOGIA	147
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	240
OTORINOLARINGOIATRIA	151
PEDIATRIA	440
PSICHIATRIA	250
UROLOGIA	130
ALLERGOLOGIA E IMMUN.CLINICA	50
CARDIOLOGIA	230
CHIRURGIA APP DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	67
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	28
CHIRURGIA PEDIATRICA	50
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	36
CHIRURGIA TORACICA	49
CHIRURGIA VASCOLARE	54
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	99
EMATOLOGIA	100
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE RICAMBIO	140
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA	98
MALATTIE INFETTIVE	108
MEDICINA DEL LAVORO	101
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	106
MEDICINA NUCLEARE	60
MEDICINA TROPICALE	11
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	95
NEFROLOGIA	114
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	67
ODONTOSTOMATOLOGIA	160
RADIOLOGIA	324
REUMATOLOGIA	60
BIOCHIMICA CLINICA	199
PATOLOGIA CLINICA	199
CARDIOCHIRURGIA	35
FARMACOLOGIA	46
GERIATRIA	181
MEDICINA DI COMUNITA'	5
CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA	4
ORTOGNATODONZIA	32
MEDICINA LEGALE	81
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	322
ONCOLOGIA	124
TOTALE	6500

TABELLA II°

SPECIALIZZAZIONE	Numero Borse di Studio
ANATOMIA PATOLOGICA	39
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	131
CHIRURGIA GENERALE	129
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	97
MALATTIE APP. RESPIRATORIO	62
MEDICINA INTERNA	127
NEUROCHIRURGIA	20
NEUROLOGIA	60
OFTALMOLOGIA	57
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	94
OTORINOLARINGOIATRIA	59
PEDIATRIA	171
PSICHIATRIA	97
UROLOGIA	51
ALLERGOLOGIA E IMMUN.CLINICA	19
CARDIOLOGIA	90
CHIRURGIA APP.DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	26
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	11
CHIRURGIA PEDIATRICA	19
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	14
CHIRURGIA TORACICA	19
CHIRURGIA VASCOLARE	21
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	39
EMATOLOGIA	39
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE RICAMBIO	55
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA	38
MALATTIE INFETTIVE	42
MEDICINA DEL LAVORO	40
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	42
MEDICINA NUCLEARE	23
MEDICINA TROPICALE	5
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	37
NEFROLOGIA	44
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	26
ODONTOSTOMATOLOGIA	62
RADIOLOGIA	126
REUMATOLOGIA	23
BIOCHIMICA CLINICA	78
PATOLOGIA CLINICA	78
CARDIOCHIRURGIA	14
FARMACOLOGIA	18
GERIATRIA	70
MEDICINA DI COMUNITA'	3
CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA	2
ORTOGNATODONZIA	12
MEDICINA LEGALE	32
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	126
ONCOLOGIA	48
TOTALE	2535

TABELLA III

SPECIALIZZAZIONE	Posti a frequenza con riserva
ANATOMIA PATOLOGICA	18
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	62
CHIRURGIA GENERALE	61
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	46
MALATTIE APP RESPIRATORIO	29
MEDICINA INTERNA	60
NEUROCHIRURGIA	10
NEUROLOGIA	29
OFTALMOLOGIA	27
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	44
OTORINOLARINGOIATRIA	28
PEDIATRIA	82
PSICHIATRIA	46
UROLOGIA	24
ALLERGOLOGIA E IMMUN CLINICA	9
CARDIOLOGIA	43
CHIRURGIA APP DIGERENTE ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	12
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	5
CHIRURGIA PEDIATRICA	9
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA	7
CHIRURGIA TORACICA	9
CHIRURGIA VASCOLARE	10
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	18
EMATOLOGIA	18
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE RICAMBIO	26
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA	18
MALATTIE INFETTIVE	20
MEDICINA DEL LAVORO	19
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	20
MEDICINA NUCLEARE	11
MEDICINA TROPICALE	2
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	18
NEFROLOGIA	21
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	12
ODONTOSTOMATOLOGIA	29
RADIOLOGIA	60
REUMATOLOGIA	11
BIOCHIMICA CLINICA	37
PATOLOGIA CLINICA	37
CARDIOCHIRURGIA	7
FARMACOLOGIA	8
GERIATRIA	33
MEDICINA DI COMUNITA	1
CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA	1
ORTOGNATODONZIA	6
MEDICINA LEGALE	17
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	60
ONCOLOGIA	25
TOTALE	1203

91A5778

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 20 dicembre 1991.

Disposizioni attuative, in tema di prodotti petroliferi, delle ordinanze 20 novembre 1991 dei Ministri dell'ambiente e per le aree urbane, recanti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nelle aree metropolitane.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE AREE URBANE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Viste le ordinanze 20 novembre 1991 dei Ministri dell'ambiente e per le aree urbane recanti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e acustico nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia;

Considerato l'ulteriore approfondimento tecnico connesso alle esigenze di carattere produttivo, logistico e distributivo delle aziende petrolifere;

Considerata la possibilità di integrare il procedimento di cui all'art. 8 della legge 3 settembre 1987 con l'apporto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'intesa sottoscritta l'11 dicembre 1991 tra i Ministri dell'ambiente, per i problemi delle aree urbane, dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'Unione petrolifera e l'Agip petroli, relativa all'attuazione delle ordinanze ministeriali del 20 novembre 1991;

Ordina:

Art. 1.

Con riferimento alle ordinanze in premessa:

1) la decorrenza del 1° gennaio 1992 deve intendersi riferita alla produzione delle raffinerie o alle importazioni nei depositi, relativamente alle quantità destinate alle undici città indicate nelle ordinanze, onde consentire il progressivo ricambio delle giacenze nel sistema logistico;

2) la decorrenza per quanto attiene i prodotti da immettere al consumo nelle stesse città, deve intendersi dal 1° febbraio 1992 fino al 30 aprile 1992 termine ultimo di validità delle ordinanze stesse;

3) per quanto attiene le benzine senza piombo da distribuire nelle otto città italiane indicate nelle ordinanze, il limite del 2,5% in volume di benzene deve intendersi come valore medio mensile nelle benzine immesse in consumo, nelle predette città. Tale valore medio sarà determinato, di norma, sulla base di autocertificazione delle aziende petrolifere che sottoporranno ai Ministri dell'ambiente e per le aree urbane le procedure tecniche adottate per la determinazione del predetto valore.

Art. 2.

1) Le indicazioni sul contenuto dei composti aromatici nelle benzine senza piombo e le indicazioni su contenuto del benzene e di composti aromatici nelle benzine con piombo, di cui alle ordinanze del 20 novembre 1991, costituiscono iniziativa volontaria dell'industria petrolifera e non determinano obbligo coercibile per le aziende di produzione e distribuzione dei prodotti petroliferi in relazione ai carichi immessi al consumo.

2) L'osservatorio istituito nell'ambito della convenzione del 12 luglio 1989, tra Ministeri ambiente e industria e Unione petrolifera e Agip petroli, effettuerà una rilevazione sistematica sulla qualità dei carburanti immessi in consumo nelle città sopracitate.

Art. 3.

Il limite del contenuto di zolfo negli oli combustibili destinati agli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 Mw ubicati nel territorio di Milano e Torino deve intendersi «non superiore» allo 0,2% in peso e per le altre nove città indicate nelle ordinanze «non superiore» allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza costituiscono interpretazione, integrazione e, ove in contrasto, modificazione degli articoli 1, 2 e 3 delle ordinanze ministeriali del 20 novembre 1991.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per le aree urbane
CONTE

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

91A5816

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Rettifica e integrazioni al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 19 del 5 luglio 1991 recante adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 33/1991).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 che costituisce l'ultima applicazione della metodologia citata operata a mezzo dei comitati provinciali dei prezzi;

Visti i provvedimenti CIP n. 13/1989, n. 19/1989, n. 7/1990, n. 8/1990, n. 9/1990, n. 18/1990, n. 26/1990, n. 37/1990, n. 38/1990, n. 12/1991 e n. 25/1991;

Visto il provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991 che ha istituito una nuova procedura di aggiornamento centralizzato delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana ed ha stabilito tra l'altro, che il Ministro-Presidente delegato del CIP è delegato ad emanare eventuali provvedimenti di rettifica conseguenti all'avviamento della procedura;

Visto il provvedimento CIP n. 24 del 25 settembre 1991;

Considerato che si sono verificate le condizioni che rendono necessaria una rettifica delle tariffe del gas per alcuni esercizi rispetto a quanto disposto con il provvedimento CIP n. 19/1991 e ciò a seguito di rettifiche, segnalate dalle aziende distributrici, dei dati contenuti nei questionari; di errori di imputazione dei dati; di erronea attribuzione e/o omissione di comuni relativi a bacini tariffari di appartenenza;

Considerato che si sono verificate le condizioni che permettono la definizione delle variazioni tariffarie per le situazioni pervenute successivamente al 2 luglio 1991;

Considerato che è necessario emanare le disposizioni per la determinazione delle tariffe negli esercizi che iniziano l'attività di distribuzione gas successivamente al provvedimento CIP n. 19/1991;

Delibera:

1) Fermo restando quanto previsto al punto 1 del provvedimento CIP n. 19 del 5 luglio 1991 e con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6. del provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, tutte le tariffe, escluse quelle per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), delle distribuzioni relative ai comuni riportati negli allegati *A*, *B* e *C* variano nella misura indicata negli allegati stessi.

Le variazioni di cui agli allegati *A* e *B* hanno decorrenza uguale a quella del provvedimento CIP n. 19/1991.

Le variazioni di cui all'allegato *C* hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe, conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

2) I criteri per la determinazione delle tariffe di vendita del gas distribuito a mezzo rete urbana da applicare nei nuovi esercizi che iniziano l'attività di distribuzione gas successivamente all'emanazione del provvedimento CIP n. 19/1991 sono i seguenti:

— L'azienda distributrice deve inoltrare al comitato provinciale prezzi competente i valori numerici per il calcolo del costo standard sulla base delle disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 24/88 del 9 dicembre 1988; nonché le proposte della struttura tariffaria e dei relativi valori. Le tariffe, così definite, devono essere aggiornate sulla base delle disposizioni dei provvedimenti CIP in materia dal gennaio 1989 alla data del presente provvedimento. Per tener conto dell'adeguamento del costo di distribuzione conseguente al provvedimento CIP n. 19/1991, i valori tariffari così definiti devono essere incrementati di un valore fisso pari a L./Mcal 1,96 (L./kWh 1,68) pari a L./mc 18 per gas metano a 9.200 kcal/m^3 st.

— Nel caso in cui la nuova distribuzione sia relativa a comuni accorpabili con altri comuni già esistenti della stessa azienda, consorzio, esercizio o società, si applicano le stesse tariffe già autorizzate per il bacino tariffario preesistente, solo quando le tariffe del suddetto bacino comportino un costo standard inferiore a quello risultante dall'applicazione di quanto previsto al punto precedente.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro - presidente delegato
BODRATO

ALLEGATO A

INTEGRAZIONI AI PROVV. CIP N. 19/91 DEL 5 LUGLIO 1991 E N. 24/91 DEL 25 SETTEMBRE 1991 (Comuni appartenenti ad esercizi la cui variazione tariffaria è già stata deliberata)

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

ESERCIZI A METANO A REGIME

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
ASCIANO	SI	7	LOIANO	BO	9	ROGNANO	PV	13
BRISIGHELLA (1)	RA	-1	MIGNANEGO (3)	GE	10	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	8
CAMPOMARINO	CB	8	MOLARE	AL	4	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	7
CARPINETO ROMANO	RM	22	MONGHIDORO	BO	9	SAN LAZZARO DI SAVENA (2)	BO	9
CASTEL DEL RIO	BO	-1	MONTERENZIO	BO	9	SANT'OLCESE	GE	10
CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	9	MONTERIGGIONI	SI	7	SAVIGNO	BO	9
CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	7	MONZUNO	BO	9	SEDEGLIANO	UD	16
CERRO TANARO	AT	-13	MORDANO	BO	1	TERRAZZO	VR	1
CREMOLINO	AL	4	MORSASCO	AL	4	TREQUANDA	SI	7
CRESPELLANO (2)	BO	9	OSMATE	VA	8	VALEGGIO SUL MINCIO (4)	VR	-16
FIRENZUOLA	FI	9	PERLEDO	CO	10	VERGATO	BO	9
FONTANELICE	BO	1	PIEVE LIGURE (3)	GE	10	ZOCCA (2)	MO	9
GAMBASSI TERME	FI	7	PONSO	PD	16			
GRIZZANA	BO	9	RAPOLANO TERME	SI	7			

ESERCIZI CHE HANNO CONCLUSO IL PERIODO DI AVVIAMENTO

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
BARBARANO VICENTINO	VC	-50	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	-20	TERNATE (5)	VA	-50
FRASSINELLO MONFERRATO	AL	-60						

ESERCIZI IN AVVIAMENTO

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
ARQUA' PETRARCA	PD	15	CINTO EUGANEO	PD	15	SCARNAFIGI	CN	22
BARBARA	AN	20	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	22	TORRE SAN GIORGIO	CN	22
CASTELLAMONTE (6)	TO	19	MURELLO	CN	22	VILLANOVA SOLARO	CN	22
CERESOLE D'ALBA	CN	15	RUFFIA	CN	22	VO'	PD	15

NOTA RELATIVAMENTE ALLA ZONA SERVITA DA:

(1) AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IMOLA
(2) AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI RENO
(3) AZ. MUN. GAS ED ACQUA - GENOVA
(4) DIANA GAS SRL
(5) CO.GE.IN. GAS SPA
(6) EROGAS S.P.A.

ALLEGATO B

RETTIFICHE AL PROVVEDIMENTO CIP N. 19/91 DEL 5 LUGLIO 1991

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

ESERCIZI A METANO A REGIME

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
BELLANTE	TE	1	FORLI'	FO	2	ROCCA SAN CASCIANO	FO	2
CASALNOCETO	AL	8	GALEATA	FO	2	SALANDRA	MT	3
CASTELCOVATI	BS	9	MEDESANO	PR	22	SANT'OMERO	TE	1
CASTROCARO TERME E TERRA	FO	2	MONLEALE	AL	8	SANTA SOFIA	FO	2
CIVITELLA DI ROMAGNA	FO	2	NERETO	TE	1	SONCINO	CR	5
COLONNELLA	TE	1	PAVIA	PV	7	TRUCCAZZANO	MI	8
CONTROGUERRA	TE	1	PONTECURONE	AL	8	VARANO DE' MELEGARI	PR	22
CROTTA D'ADDA	CR	12	PORTICO E SAN BENEDETTO	FO	2	VOLPEDO	AL	-8
DOVADOLA	FO	2	PREDAPPIO	FO	2	VOLTIDO	CR	22

ESERCIZI CHE HANNO CONCLUSO IL PERIODO DI AVVIAMENTO

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
ALTAVILLA MONFERRATO	AL	-60	GRONE	BG	-10	PENNE	PE	-80
ARCO	TN	-70	LAVELLO	PZ	-70	PIUBEGA	MN	-30
BERZO SAN FERMO	BG	-10	LAVENA-PONTE TRESA	VA	-10	POMARO MONFERRATO	AL	-60
BIANZANO	BG	0	LU	AL	-60	POZZOLENGO	BS	-30
BORGO DI TERZO	BG	-10	LUZZANA	BG	-10	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	-10
CADEGLIANO-VICONAGO	VA	-10	MARCHIROLO	VA	-10	PRATOLA SERRA	AV	-10
CAMAGNA MONFERRATO	AL	-60	MASCIANISE	CE	-20	RANZANICO	BG	0
CASTEL GOFFREDO	MN	-30	MASCIAGO PRIMO	VA	-10	RIVA DI SOLTO	BG	-10
CASTELLETTO MONFERRATO	AL	-60	MERCATO SAN SEVERINO	SA	-40	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	-60
CONZANO	AL	-60	MIRABELLO MONFERRATO	AL	-60	SAN VITO CHIETINO	CH	-90
CUCCARO MONFERRATO	AL	-60	MONTECASSIANO	MC	-130	TAURASI	AV	-60
CUGLIATE-FABIASCO	VA	-10	NEGRAR	VR	-20	TREVENZUOLO	VR	-50
CUNARDO	VA	-10	NOGARA	VR	-40	VALMACCA	AL	-60
ENDINE GAIANO	BG	-10	NOGAROLE ROCCA	VR	-50	VENZONE	UD	0
ENTRATICO	BG	-10	OCCIMIANO	AL	-60	VIGANO SAN MARTINO	BG	-10
FERRERA DI VARESE	VA	-10	OLIVOLA	AL	-60	VIGNALE MONFERRATO	AL	-60
FONTENO	BG	-10	OTTIGLIO	AL	-60			

ESERCIZI IN AVVIAMENTO

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
ANZIO	RM	22	LAGNASCO	CN	22	OSTRA VETERE	AN	20
ARCEVIA	AN	20	LARIANO	RM	22	RIPE	AN	20
CASTEL COLONNA	AN	20	MAGLIANO DI TENNA	AP	22	ROCCA PRIORA	RM	22
CASTELLEONE DI SUASA	AN	20	MARSICO NUOVO	PZ	19	SALE DELLE LANGHE	CN	14
CAVRIGLIA	AR	21	MARSICOVETERE	PZ	22	SENIGALLIA (1)	AN	20
CEVA	CN	14	MIRABELLA ECLANO	AV	19	SENISE	PZ	20
CORINALDO	AN	20	MONTE ROMANO	VT	22	SERRA DE'CONTI	AN	20
FALERONE	AP	22	MONTEGIORGIO	AP	22	SOLOFRA (2)	AV	17
GENOLA	CN	22	MONTERADO	AN	20	SOLTO COLLINA	BG	15
GIARDINI	ME	19	NETTUNO	RM	22	TAORMINA	ME	21
GROTTAZZOLINA	AP	22	ORTUCCHIO	AQ	17	TARQUINIA	VT	22
GRUMENTO NOVA	PZ	21	OSTRA	AN	20	TRAMUTOLA	PZ	21

NOTA RELATIVAMENTE ALLA ZONA SERVITA DA:

(1) SADORI GAS S.R.L.
(2) EROGASUD SPA

ALLEGATO C

INTEGRAZIONI AI PROVV. CIP N. 19/91 DEL 5 LUGLIO 1991 E N. 24/91 DEL 25 SETTEMBRE 1991
(Comuni appartenenti ad esercizi non considerati nei precedenti provvedimenti)

Le variazioni delle tariffe sono espresse in £/mc. Per il corrispondente valore in £/Mcal e in £/Kwh vedere la tabella in calce

ESERCIZI A METANO A REGIME

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
AIELLI	AQ	-5	CREVOLADOSSOLA	NO	6	PORTO RECANATI	MC	7
ALSENO	PC	7	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (2)	CR	5	POVEGLIANO VERONESE	VR	-6
ALZANO LOMBARDO	BG	8	DRIZZONA	CR	-9	PRADALUNGA	BG	15
ARDESIO	BG	1	FERMO	AP	-8	PRESEZZO	BG	10
ASCOLI PICENO	AP	17	FERRERA ERBOGNONE	PV	-2	RIONERO IN VULTURE	PZ	-14
ATRI	TE	-11	FIGINO SERENZA	CO	2	ROCCAFRANCA	BS	4
BARILE	PZ	11	FIORANO AL SERIO	BG	17	RONCELLO	MI	14
BASCAPE'	PV	-1	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	0	ROVELLO PORRO	CO	10
BASSANO BRESCIANO	BS	22	FRASCAROLO	PV	-2	SAMARATE	VA	6
BELGIOIOSO	PV	10	GREZZANA	VR	3	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	0
BELLA	PZ	11	GUSSOLA	CR	10	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	-2
BELLINZAGO LOMBARDO	MI	11	ISOLA D'ASTI	AT	2	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	10
BERNALDA	MT	11	LAURIA	PZ	11	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	8
BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	12	LOMELLO	PV	-2	SAREZZO	BS	8
BOLOGNANO	PE	4	MAGNAGO	MI	22	SCERNI	CH	1
BRANDIZZO	TO	7	MARENE	CN	2	SEGRATE	MI	14
BUSCATE	MI	22	MEDE	PV	-2	SOAVE	VR	8
BUSNAGO	MI	14	MEZZOLOMBARDO	TN	5	SOLIGNANO	PR	22
BUSTO GAROLFO	MI	8	MONGARDINO	AT	2	SONA	VR	22
CAMBIAGO	MI	4	MONTALDO SCARAMPI	AT	2	SORAGNA	PR	11
CANNARA	PG	15	MONTE CREMASCO	CR	5	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	-1
CARPIANO	MI	-1	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	2	SPIRANO	BG	20
CARTIGLIANO	VI	7	MONTENERO DI BISACCIA	CB	-9	THIENE	VI	-5
CASIRATE D'ADDA	BG	14	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	5	TICENGO	CR	5
CASTEL RITALDI	PG	9	MURO LUCANO	PZ	11	TITO	PZ	11
CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	-1	NOCETO	PR	5	TORRE BERETTI E CASTELLAR	PV	-2
CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	22	NOVENTA VICENTINA	VI	-3	TORRE DE'PASSERI	PE	-5
CASTELVETRO DI MODENA	MO	14	OPERA	MI	-1	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	8
CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	8	OTTOBIANO	PV	-2	TORRILE	PR	3
CERRO MAGGIORE	MI	3	OVADA	AL	19	TREZZO SULL'ADDA	MI	8
CERVERE	CN	2	PATERNO	PZ	11	TRICARICO	MT	11
CHIEVE	CR	5	PIADENA	CR	4	UMBERTIDE	PG	9
CINGIA DE'BOTTI	CR	7	PICERNO	PZ	11	VENOSA	PZ	9
CLUSONE	BG	14	PIEVE DI CENTO	BO	5	VIDIGULFO	PV	-1
COLLECCHIO	PR	15	PIEVE FISSIRAGA	MI	-1	VIETRI DI POTENZA	PZ	11
COLOGNOLA AI COLLI	VR	16	POGNANO	BG	20	VIGLIANO D'ASTI	AT	2
COLORNO	PR	8	POLESINE PARMENSE	PR	4	VILLA D'OGNA	BG	4
COPPARO (1)	FE	6	POLVERIGI	AN	4	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	13
CORROPOLI	TE	3	PONTE NOSSA	BG	-3	VITTUONE	MI	4

ESERCIZI CHE HANNO CONCLUSO IL PERIODO DI AVVIAMENTO

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
ATELLA	PZ	-50	CORMONS	GO	-50	PORTOCANNONE	CB	-80
AZZANO DECIMO	PN	-10	GISSI	CH	-120	POZZILLI	IS	-60
BARISCIANO	AQ	-60	LORETO APRUTINO	PE	-40	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	-60
BICCARI	FG	0	LORIA	TV	-60	SAN MAURO FORTE	MT	0
BONEFRO	CB	-50	MONTALE	PT	-130	SARTEANO	SI	-30
CASTELLENDA	CB	-60	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	-60	SINALUNGA	SI	-110
CASTELLO DI GODEGO	TV	-60	MONTEPULCIANO	SI	-80	TORNOLO	PR	0
CERCEMAGGIORE	CB	-130	MORFASSO	PC	-60	VITTORITO	AQ	-10
CETONA	SI	-30	PALIANO	FR	-20			
CHIUSI	SI	-60	PIZZOLI	AQ	-40			

ESERCIZI IN AVVIAMENTO

COMUNE	PR	Var. £/mc	COMUNE	PR	Var £/mc	COMUNE	PR	Var. £/mc
ARIELLI	CH	17	GRUMO NEVANO	NA	16	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	14
ARZENE	PN	14	ISERA	TN	19	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	17
BORGO A MOZZANO	LU	22	JELSI	CB	21	SANTERAMO IN COLLE	BA	22
BUCINE	AR	22	LAMA MOCOGNO	MO	14	SCAPOLI	IS	18
CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	14	MIGLIANICO	CH	17	SESTO CAMPANO	IS	18
CANOSA SANNITA	CH	17	MONTAQUILA	IS	18	SESTOLA	MO	14
CASACANDITELLA	CH	17	MONTERODUNI	IS	22	SONGAVAZZO	BG	16
CASSANO DELLE MURGE	BA	22	ORTE	VT	22	TOLLO	CH	17
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	22	PIENZA	SI	22	TORO	CB	22
CERRO AL VOLTURNO	IS	18	PIETRACATELLA	CB	17	TORREVECCHIA TEATINA	CH	17
CHIANCIANO TERME	SI	22	POGGIOFIORITO	CH	17	TORRITA DI SIENA	SI	22
COLLETORTO	CB	22	PRETORO	CH	17	TRIVENTO	CB	21
COLLI A VOLTURNO	IS	18	RAPINO	CH	17	VACRI	CH	17
COSSERIA	SV	18	RAPOLLA	PZ	22	VALFABBRICA	PG	22
CRECCHIO	CH	17	RIPA TEATINA	CH	17	VALVASONE	PN	14
FANANO	MO	14	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	18	VARMO	UD	14
FASANO	BR	22	RUDA	UD	15	VIGGIANO	PZ	20
FORNELLI	IS	18	RUVO DEL MONTE	PZ	22	VILLAMAGNA	CH	17
GIARRE	CT	22	SALSOMAGGIORE TERME (3)	PR	14			
GILDONE	CB	21	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	14			

ESERCIZI A GAS DIVERSI DA METANO
Le variazioni delle tariffe sono le seguenti

COMUNE	PR	Var. £/Mcal	pari a £/kWh
SANNAZZARO DE'BURGONDI (4)	PV	.9	.77

NOTA RELATIVAMENTE ALLA ZONA SERVITA DA:

(1) CONSORZIO SERVIZIO GAS METANO
(2) COMUNE DI SONCINO
(3) COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
(4) COMUNE DI SANNAZZARO DE'BURGONDI

Tabella di conversione da £/mc in £/Mcal e £/Kwh

£/mc	-130	-120	-110	-100	-90	-80	-70	-60	-50	-40	-30
£/Mcal	-14.1	-13.0	-12.0	-10.9	-9.8	-8.7	-7.6	-6.5	-5.4	-4.3	-3.3
£/Kwh	-12.1	-11.2	-10.3	-9.3	-8.4	-7.5	-6.5	-5.6	-4.7	-3.7	-2.8

£/mc	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12
£/Mcal	-2.39	-2.38	-2.17	-2.07	-1.96	-1.85	-1.74	-1.63	-1.52	-1.41	-1.30
£/Kwh	-2.06	-1.96	-1.87	-1.78	-1.68	-1.59	-1.50	-1.40	-1.31	-1.21	-1.12

£/mc	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
£/Mcal	-1.20	-1.09	-0.98	-0.87	-0.76	-0.65	-0.54	-0.43	-0.33	-0.22	-0.11
£/Kwh	-1.03	-0.93	-0.84	-0.75	-0.65	-0.56	-0.47	-0.37	-0.28	-0.19	-0.09

£/mc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
£/Mcal	0.11	0.22	0.33	0.43	0.54	0.65	0.76	0.87	0.98	1.09	1.20
£/Kwh	0.09	0.19	0.28	0.37	0.47	0.56	0.65	0.75	0.84	0.93	1.03

£/mc	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
£/Mcal	1.30	1.41	1.52	1.63	1.74	1.85	1.96	2.07	2.17	2.28	2.39
£/Kwh	1.12	1.21	1.31	1.40	1.50	1.59	1.68	1.78	1.87	1.96	2.06

91A5796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1991.

Proroga delle funzioni della commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni.

Art. 1.

1. L'art. 2 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — La commissione dovrà concludere i propri lavori entro il termine della legislatura in corso presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti».

Il Presidente: SPADOLINI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 16-bis).

Relatore: BERLANDA.

Presentato l'11 dicembre 1991 dai senatori ACQUARONE, BONO PARRINO, CARIA, COVI, FERRAGUTI, FORTE, GAROFALO, GEROSA, MANTICA, MARGHERI, RIVA, RIZ, STRIK LIEVERS, VITALE.

Assegnato alla 6ª commissione permanente il 17 dicembre 1991 in sede deliberante.

Approvato dalla 6ª commissione permanente il 18 dicembre 1991 (pomeridiana).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La deliberazione 19 febbraio 1991 recante: «Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 1991.

91A5817

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1938, recante «Modificazione all'ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche»;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 136 al 142 compresi nel capo VI riguardante la facoltà di farmacia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Capo VI

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 136. — La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge:

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 137. — La durata del corso degli studi per la laurea in «farmacia» è di cinque anni di insegnamento teorico-pratico, comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico prelaurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è fissato in non meno di venticinque e non superiore a ventisette.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 138. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali (annuali) ed opzionali (semestrali).

Gli orientamenti sono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Gli insegnamenti fondamentali del corso sono:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;
14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
24) igiene (semestrale) *(i)*;
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono: biochimico clinico, cosmetologico, dietetico alimentare, farmaceutico, farmacologico, officinale, sanitario farmaceutico, tossicologico. Appresso, per ciascuno di essi, sono indicati gli insegnamenti inseriti ed il modo della loro utilizzazione.

1) *Biochimico clinico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

biochimica applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;
analisi di principi attivi in matrici complesse;
biochimica patologica;
biochimica molecolare;
biometria e statistica;
chimica analitica clinica;
enzimologia;
metodologia biochimica;
monitoraggio dei farmaci.

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

2) *Cosmetologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica dei prodotti cosmetici.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
analisi dei prodotti cosmetici;
chimica degli oli essenziali;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
dermofarmacologia;
elementi di dermatologia;
fisiologia e biochimica della cute;
fitocosmesi;
idrologia;
prodotti cosmetici;
tecnologia e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

3) *Dietetico alimentare.*

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica bromatologica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
biochimica della nutrizione;
chimica dei prodotti dietetici;
dietofarmacia;
fisiologia cellulare;
idrologia;
igiene degli alimenti;
scienza dell'alimentazione;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

4) *Farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
complementi di chimica farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
biometria e statistica;
brevettistica farmaceutica;
complementi di informatica e statistica;
documentazione ed informazione scientifica;
farmacovigilanza;
interazioni medicamentose.

5) *Farmacologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
farmacologia applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
biochimica patologica;
biometria e statistica;
chemioterapia;
dermofarmacologia;
ematologia;
endocrinologia generale;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
farmacologia endocrina;
farmacologia molecolare;
fitoterapia;
immunofarmacologia;
interazioni medicamentose;
neurobiologia;
neuropsicofarmacologia.

6) *Officinale.*

Insegnamento fondamentale annuale:
organizzazione ed amministrazione dell'azienda farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
biotecnologia delle piante officinali;
botanica farmaceutica applicata;

chemioterapia;
complementi di chimica tossicologica;
dietofarmacia;
educazione sanitaria;
farmacia clinica;
farmacia ospedaliera;
farmacia veterinaria;
farmacocinetica;
farmacovigilanza;
fisica sanitaria;
fisiologia vegetale;
fitofarmacia;
idrologia;
igiene ambientale;
impianti per laboratori galenici;
interazioni medicamentose;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
prodotti cosmetici;
prodotti dietetici;
storia della farmacia;
tossicologia applicata.

7) *Sanitario farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
legislazione ed amministrazione farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
complementi di informatica e statistica;
dietofarmacia;
documentazione ed informazione scientifica;
educazione sanitaria;
ematologia;
farmacia ospedaliera;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
farmacologia clinica;
farmacovigilanza;
fisica sanitaria;
igiene ambientale;
igiene degli alimenti;
immunofarmacologia;
monitoraggio dei farmaci;
radiofarmaci.

8) *Tossicologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica tossicologica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
analisi chimico-tossicologica;
biochimica clinica;
biochimica patologica;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
immunochimica;
tossicologia cellulare;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;
tossicologia dei prodotti cosmetici;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
tossicologia industriale.

Art. 139. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per l'orientamento indicato.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Art. 140. — Il consiglio di facoltà, sentito il parere espresso dal consiglio di corso di laurea, per esigenze didattiche, può promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Art. 141. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, oltre ad aver effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve, inoltre, dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di un eventuale seconda lingua straniera, in accordo con quanto proposto dal consiglio del corso di laurea. Queste conoscenze saranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno di corso, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione della quale potrà far parte il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 142. — Il tirocinio pratico di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico, autorizzata dalla facoltà, o in un ospedale sotto la sorveglianza del rispettivo servizio farmaceutico.

Art. 143. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, di almeno un anno accademico, in un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 144. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è fissato in non meno di trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico *post lauream*. Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato e, quindi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 145. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali (annuali) e opzionali (semestrali).

Gli orientamenti sono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Gli insegnamenti fondamentali sono:

i) nel primo triennio:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;

ii) nel restante biennio:

20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono: analitico farmaceutico, biofarmaceutico, biotecnologico, chimico-applicativo, chimico tecnologico alimentare, farmacoterapeutico, scienza e sviluppo del farmaco, tecnologico. Appresso, per ciascuno di essi, sono indicati gli insegnamenti inseriti e il modo della loro utilizzazione.

1) *Analitico farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

metodologie speciali in analisi farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi biochimico-cliniche;
analisi chimico-tossicologica;
analisi di principi attivi in matrici complesse;
chemiometria;
chimica analitica clinica;
microchimica;
radiochimica.

2) *Biofarmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

chimica biofarmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi dei farmaci e dei loro metàboliti nei liquidi biologici;
applicazioni degli isotopi;
chimica dei recettori;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
complementi di informatica e statistica;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
farmacocinetica;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
polimeri di interesse farmaceutico;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

3) *Biotecnologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

microbiologia applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biotecnologie alimentari;
biotecnologie farmaceutiche;
biotecnologie farmacologiche;
chimica dei recettori;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
complementi di chimica tossicologica;
enzimologia;
genetica;
ingegneria genetica.

4) *Chimico-applicativo.*

Insegnamento fondamentale annuale:

chimica fisica biologica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

chemiometria;
chimica bioinorganica;
chimica biorganica;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
complementi di chimica generale;
fisica sanitaria;
metodologia biochimica;
microchimica;
radiochimica;
stereochimica;
strutturistica chimica.

5) *Chimico tecnologico alimentare.*

Insegnamento fondamentale annuale:

analisi chimica degli alimenti.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biochimica della nutrizione;
biotecnologie alimentari;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
fisiologia cellulare;
igiene degli alimenti;
prodotti dietetici;
scienza dell'alimentazione;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

6) *Farmacoterapeutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

saggi e dosaggi farmacologici.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biotecnologie farmacologiche;
chemioterapia;
farmacocinetica;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
fisiologia cellulare;
fitoterapia;
immunofarmacologia;
microbiologia industriale farmaceutica;
neuropsicofarmacologia;
saggi e dosaggi farmacognostici;
tossicologia applicata;
tossicologia industriale.

7) *Scienza e sviluppo del farmaco.*

Insegnamento fondamentale annuale:

chimica farmaceutica e tossicologica III.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi chimico-tossicologica;
basi molecolari dell'attività dei farmaci;
biotecnologie farmaceutiche;
brevettistica farmaceutica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei prodotti fitoiatrici;
chimica dei recettori;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica organica superiore;
complementi di chimica organica;
complementi di chimica tossicologica;
documentazione ed informazione scientifica;
farmacologia molecolare;
fitochimica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
microbiologia industriale farmaceutica;
neurochimica;
progettazione e sintesi di farmaci;
radiofarmaci;
sintesi speciali organiche;
stereochimica farmaceutica;
strutturistica chimica;
tossicologia applicata.

8) *Tecnologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

analisi di prinicipi attivi in matrici complesse;
biochimica industriale;
chimica farmaceutica industriale;
chimica tossicologica industriale;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
igiene ambientale;
impianti e macchinari farmaceutici;
impianti per laboratori galenici;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
polimeri di interesse farmaceutico;
tossicologia industriale.

Art. 146. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento, altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali scelti tra quelli attivati per l'orientamento indicato.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Art. 147. — Il consiglio di facoltà, sentito il parere espresso dal consiglio di corso di laurea, per esigenze didattiche, può promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto, espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, saranno indicati gli orientamenti ed i corsi attivati, nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Art. 148. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamento fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di un'eventuale seconda lingua straniera, in accordo con quanto proposto

dal consiglio del corso di laurea. Queste conoscenze saranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione della quale potrà far parte il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà, in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno, frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente offerente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi va effettuato dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del relativo servizio farmaceutico. Esso può anche essere svolto per metà tempo in una farmacia e per la restante parte presso un'industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 11 ottobre 1991

Il rettore: OCCHIOCUPO

91A5720

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 5 dicembre 1991, n. 17.

Prescrizioni per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento nell'ambito del regime comunitario sulle quote latte di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68.

CAPO I

I produttori associati ad una associazione titolare di quota o ad una associazione aderente all'UNALAT, qualora cessino di appartenere all'associazione, possono chiedere l'attribuzione di una quota individuale nell'ambito del regime comunitario sulle quote latte.

Hanno diritto all'assegnazione della quota soltanto le aziende individuate in applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1985, relativo all'applicazione delle disposizioni comunitarie riguardanti il prelievo supplementare sul latte di vacca.

Spetta alle aziende predette la quota indicata in applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1985 sopramenzionato, ridotta delle decurtazioni percentuali disposte dal Consiglio dei Ministri CEE a partire dall'entrata in vigore del regime comunitario sulle quote latte.

L'attribuzione della quota individuale decorre dal periodo successivo al periodo durante il quale viene presentata apposita istanza da parte dell'azienda interessata, conformemente alle prescrizioni appresso indicate.

Con la medesima decorrenza viene ridotta, di una identica quantità, la quota spettante all'unione o all'associazione da cui proviene l'azienda in questione.

L'istanza di assegnazione di quota individuale, la cui firma deve essere autenticata a norma di legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - Roma, indicando il numero di codice attribuito all'azienda con il modulo redatto in applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1985.

Copia dell'istanza deve essere altresì presentata all'associazione di provenienza ed all'UNALAT, via Modena, 5 - Roma.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza l'UNALAT è tenuta a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esatto quantitativo indicato per l'azienda richiedente negli atti di applicazione del decreto ministeriale 30 settembre 1985.

A seguito di tale comunicazione il Ministero provvede ad inserire l'azienda interessata nell'elenco delle aziende titolari di un quantitativo di riferimento.

Sono considerate valide, e non devono essere ripresentate, le domande pervenute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla emanazione della presente circolare.

CAPO II

Le aziende non associate titolari di quota, qualora chiedano di associarsi ad un'associazione di produttori, dovono inviare apposita comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - Roma, ed all'UNALAT - Via Modena, 5 - Roma.

Le istanze devono essere sottoscritte dal titolare dell'azienda con firma autentica a norma di legge.

L'inclusione dell'azienda nella quota globale dell'unione e dell'associazione decorre dal periodo successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione prescritta nel primo comma del presente capo II.

CAPO III

Le prescrizioni del capo II si applicano anche nell'eventualità che l'azienda, contestualmente al recesso dall'associazione di appartenenza, chieda l'iscrizione ad un'altra associazione non compresa nella medesima quota globale.

Il Ministro: GORIA

91A5770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 1991 l'indennità di carica spettante al presidente del consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, è determinata come segue:

a) a decorrere dal 1° gennaio 1990:
compenso annuo lordo: L. 44.935.000;
medaglia di presenza (al lordo): L. 91.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio d'amministrazione e L. 227.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1991:
compenso annuo lordo: L. 47.900.000;
medaglia di presenza (al lordo): L. 97.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio d'amministrazione e L. 242.000 per la partecipazione alle riunioni del consiglio generale.

91A5772

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Geelong (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di seconda categoria in Geelong (Australia), posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Melbourne, è soppressa.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991
Registro n. 20 Esteri, foglio n. 81

91A5739

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici consolari onorari in Rengo (Cile), Arequipa (Perù) e Darwin (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Victor Nicoletti, agente consolare onorario in Rengo (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Colchaqua e Cachapol della VI Regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giulio Vaccari, agente consolare onorario in Arequipa (Perù), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Arequipa, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) autenticazione di firme;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Nicolosi, vice console onorario in Darwin (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti del Northern Territory d'Australia a nord della municipalità di Wanchope: Darwin, Meningrida, Millingimbi, Nhullumbuy, Croker Island, Melville Island, Groote Eylandt, Camburinga, Darwin River, Oenpelli, Marganella, Batchelor, Adelaide River, Daly River, Borroloola, Pine Creek, Katherine, Mataranka, Kalkaringi, Hooker River, Larrimah, Daly River, Newcastle Waters, Elliott, Renner Springs, Avon Downs, Tennant Creek, Bamvili, Numbulwar e Palmerston, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Brisbane;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A5740

MINISTERO DEL TESORO

N. 246

Corso dei cambi del 18 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1186.150	1186,150	1186,150	1186,150	1186,150	1186,150	1185,900	1186,150	1186,150	—
E.C.U.	1538.250	1538,250	1539 —	1538,250	1538,250	1538,250	1538,310	1538,250	1538,250	—
Marco tedesco	755.600	755,600	755,750	755,600	755,600	755,600	755,710	755,600	755,600	—
Franco francese	221.090	221.090	221 —	221,090	221,090	221,090	221,130	221,090	221,090	—
Lira sterlina	2167.200	2167.200	2168 —	2167,200	2167,200	2167,200	2167,350	2167,200	2167,200	—
Fiorino olandese	670.530	670,530	671.250	670,530	670,530	670,530	670,510	670,530	670,530	—
Franco belga	36.698	36,698	36,710	36,698	36,698	36,698	36,699	36,698	36,698	—
Peseta spagnola	11.870	11.870	11,880	11,870	11,870	11,870	11,873	11,870	11,870	—
Corona danese	194.120	194,120	194,250	194,120	194,120	194,120	194,210	194,120	194,120	—
Lira irlandese	2014.500	2014,500	2014 —	2014,500	2014,500	2014,500	2014,600	2014,500	2014,500	—
Dracma greca	6.598	6,598	6,580	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	6,598	—
Escudo portoghese	8.547	8,547	8,540	8,547	8,547	8,547	8,540	8,547	8,547	—
Dollaro canadese	1034.250	1034,250	1034 —	1034,250	1034,250	1034,250	1034,100	1034,250	1034,250	—
Yen giapponese	9.242	9,242	9.240	9,242	9,242	9,242	9,242	9,242	9,242	—
Franco svizzero	853.600	853,600	854 —	853,600	853.600	853,600	853,610	853,600	853,600	—
Scellino austriaco	107.367	107.367	107,400	107,367	107,367	107,367	107,370	107,367	107,367	—
Corona norvegese	192.120	192,120	192,100	192,120	192,120	192,120	192,200	192,120	192,120	—
Corona svedese	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207,040	207 —	207 —	—
Marco finlandese	278.890	278,890	279 —	278.890	278,890	278,890	278,800	278,890	278,890	—
Dollaro australiano	916 —	916 —	916 —	916 —	916 —	916 —	918 —	916 —	916 —	—

Media dei titoli del 18 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103.250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,55
» » » 21- 4-1987/94	86,975
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	99.825
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99,850
» » » 12.50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100,100
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99,875
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100.225
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100,125
» » » 10.25% 1-12-1988/96	98 —
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100,125

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,125
» » » » 19- 5-1986/92	99,980
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,980

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,875
» » » »	1- 5-1988/93	100,125
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,125
» » » »	19- 8-1986/93	99,475
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	99,600
» » » »	1-10-1988/93	99,900
» » » »	20-10-1986/93	99,750
» » » »	1-11-1988/93	100,125
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,300
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,075
» » » »	15- 3-1989/94	100,075
» » » »	1- 4-1989/94	100 —
» » » »	1- 9-1989/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,675
» » » »	1-11-1989/94	99,900
» » » »	1- 1-1990/95	99,525
» » » »	1- 2-1985/95	100,075
» » » »	1- 3-1985/95	98,950
» » » »	1- 3-1990/95	99,275
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,250
» » » »	1- 6-1985/95	98,700
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1990/95	99,850
» » » »	1- 8-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1990/95	99,225
» » » »	1-10-1985/95	99,250
» » » »	1-10-1990/95	99,225
» » » »	1-11-1985/95	99,475
» » » »	1-11-1990/95	99,275
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1-12-1990/95	99,425
» » » »	1- 1-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,750
» » » »	1- 1-1991/96	99,300
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 2-1991/96	99,300
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,750
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	98,950
» » » »	1- 8-1986/96	98,775
» » » »	1- 9-1986/96	98,975
» » » »	1-10-1986/96	98,100
» » » »	1-11-1986/96	98,700
» » » »	1-12-1986/96	99,375
» » » »	1- 1-1987/97	98,375
» » » »	1- 2-1987/97	98,425
» » » »	18- 2-1987/97	98,300
» » » »	1- 3-1987/97	98,375
» » » »	1- 4-1987/97	98,300
» » » »	1- 5-1987/97	98,325
» » » »	1- 6-1987/97	97,975
» » » »	1- 7-1987/97	97,675
» » » »	1- 8-1987/97	98,075
» » » »	1- 9-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1991/98	98,250
» » » »	1- 4-1991/98	98,300
» » » »	1- 5-1991/98	98,525
» » » »	1- 6-1991/98	98,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,450
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,175
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,675
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,675
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,525
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,850
» » »	12,50%	1-10-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,725
» » »	12,50%	1-10-1993	99,625
» » »	12,50%	1-11-1993	99,750
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,725
» » »	12,50%	17-11-1993	99,850
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,550
» » »	12%	1- 6-1991/96	98 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,625
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,775
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,450
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,125
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,225
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,575
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,575
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,825
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,525
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,175
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,025
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,825
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,675
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M18121

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Casilina conglomerati, in Roma

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 il pagamento del carico tributario ammontante a L. 432.450.592, dovuto dalla S.p.a. - Casilina conglomerati, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A5742

Sospensione della riscossione del carico di IVA ed accessori dovuto dal titolare della ditta «Garage Venezia», in Porcia

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 la riscossione del carico di IVA ed accessori di L. 768.567.768, dovuto dal sig. Ruoso Mario, titolare della ditta «Garage Venezia», è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

91A5741

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Antonio Lo Feudo, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Testimone di una rapina ad una gioielleria, tentava coraggiosamente di bloccare la fuga dei malviventi, ma veniva mortalmente ferito da un colpo di pistola sparatogli contro da uno di essi. Nobilissimo esempio di non comune ardimento e di elette virtù civiche spinti fino all'estremo sacrificio». Pescara, 21 dicembre 1990.

Assistente del Corpo di polizia penitenziaria Ferdinando Romano, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e coraggio non comune affrontava un individuo armato che stava perpetrando una rapina. Dopo una violenta colluttazione riusciva ad immobilizzare il malvivente ed a trattenerlo fino all'arrivo delle Forze dell'ordine. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere». -- Aversa (Caserta), 15 gennaio 1990.

Robert Csepan, medaglia d'argento al valor civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si prodigava per liberare un uomo, rimasto incastrato tra le lamiere della propria auto, a seguito di un grave incidente. Tentava poi di rimuovere la vettura che era di intralcio alla circolazione, ma veniva travolto da un veicolo in transito, decedendo per le gravissime lesioni riportate. Splendido esempio di nobile altruismo e di elette virtù civiche». — Autostrada A-23 Pagnacco (Udine), 1° novembre 1990.

Mauro Borra, medaglia d'argento al valor civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Accorreva prontamente in soccorso di due persone che a seguito di un incidente stradale, erano rimaste imprigionate nell'abitacolo di un furgone carico di bombole d'ossigeno, riuscendo a trarle in salvo. Nel generoso tentativo veniva, però, investito dall'improvvisa esplosione dell'automezzo, perdendo così la vita. Splendido esempio di nobile altruismo e di elette virtù civiche». — Alice Castello (Vercelli), 5 febbraio 1991.

Vando Baldi, medaglia d'argento al valor civile alla memoria, con la seguente motivazione: «Impegnatosi volontariamente nell'opera di soccorso delle popolazioni colpite da un violento nubifragio, veniva travolto dalla furia delle acque nel generoso tentativo di agevolare l'abbattimento dell'argine di un fiume in piena. Nobile esempio di non comune spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — Ponte Buggianese (Pistoia), 25 novembre 1990.

Carabiniere Aldo Francia, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Con esemplare altruismo e consapevole rischio personale, si tuffava nottetempo in mare in soccorso di un motociclista gravemente ferito, precipitato in acqua a seguito di incidente stradale e, dopo notevoli sforzi, riusciva a trarlo a riva sottraendolo a sicura morte». — Località Malpasso, comune di Noli (Savona), 8 agosto 1989.

Appuntato CC. Rocco Patrono, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Appuntato dei Carabinieri in congedo, con generoso slancio e pronta determinazione affrontava un malvivente armato, in procinto di perpetrare una rapina ad una gioielleria. Benché ferito da un colpo di pistola, riusciva ad immobilizzare il rapinatore e a trattenerlo fino all'arrivo delle Forze dell'ordine. Generoso esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere». — Bari, 30 luglio 1991.

Carabiniere Antonio Flammia, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Capo equipaggio di radiomobile, con pronta determinazione affrontava un pregiudicato che, in preda ad improvviso raptus, minacciava con un'arma i propri familiari. Benché, gravemente ferito da un colpo di pistola esploso dal malvivente, riusciva, insieme a vice sovrintendente della Polizia di Stato, ad immobilizzarlo fino all'arrivo dei colleghi. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere». -- Adria (Rovigo), 30 ottobre 1989.

91A5743

Ricompensa al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al sig. Angelo Barbagallo con la seguente motivazione: «Con coraggio e decisione, affrontava un malvivente che, armato di fucile, aveva ferito una donna, riuscendo a disarmarlo e ad immobilizzarlo fino all'arrivo delle Forze dell'ordine. Splendido esempio di non comune ardimento e di elette virtù civiche». — Enna, 29 maggio 1988.

91A5744

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Alberobello

La giunta della regione Puglia con atto n. 3411 del 24 settembre 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Alberobello (Bari), concernente la realizzazione di una cabina di decompressione e misura gas metano.

91A5745

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1990

ATTIVO

Gestione propria:

1. Cassa	L.	278.977.850
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gestione dei risparmi postali	»	54.762.873.786.106
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro per il servizio dei conti correnti postali	»	13.834.525.762.805
4. Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione principale	»	976.826.838.458
5. Conto corrente col Tesoro per il credito comunale e provinciale	»	53.029.750.000
6. Conto corrente infruttifero con il Ministero delle poste	»	1.297.169.786.061
7. Titoli:		
della gestione	»	2.739.399.708.506
- del fondo di riserva	»	1.519.543.274.716
8. Partecipazioni	»	1.435.698.364.400
9. Prestiti:		
- con fondi propri	»	96.864.814.603.585
con fondi dei c/c postali	»	14.573.918.586.211
- in cartelle	»	1.061.330.619.039
10. Mobili e immobilizzazioni tecniche:		
- costi sospesi	»	12.577.766.117
beni inventariati	»	29.716.543.915
11. Immobili del fondo di riserva:		
- del risparmio postale	»	1
- della gestione	»	3.832.000.001
12. Ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	16.659.036.809
13. Debitori	»	7.589.319.545.472
14. Ratei attivi:		
- su titoli della gestione	»	127.821.616.590
su titoli del fondo di riserva	»	94.472.975.143
- su partecipazioni	»	98.394.199.460
15. Crediti verso gestioni a rendiconto proprio:		
- edilizia residenziale	»	1.815.994.226.961
S.I.R.	»	238.502.037.788
16. Ordini di riscossione da introitare	»	3.583.437.217
TOTALE . . .	L.	199.150.283.443.211

Gestioni speciali:

17. Conti correnti infruttiferi col Tesoro per l'edilizia residenziale	L.	20.541.481.906.331
18. Altri conti correnti infruttiferi col Tesoro	»	7.496.113.377.745
19. Titoli:		
- I.N.P.S.	»	1.465.731.600
- F.I.O. legge n. 526/1982, art. 52	»	606.534.617.039
- Fondo legge n. 346/1974, art. 6	»	326.762.412.800
20. Prestiti legge:		
n. 910/1986	»	65.351.023.243
- n. 891/1986	»	941.036.253.128
- n. 44/1986	»	67.796.249.098
21. Contributi legge n. 44/1986 (c/capitale e c/spese gestione)	»	324.515.700.260
22. Spese di formazione legge n. 44/1986	»	21.626.951.670
23. Debitori legge:		
- n. 910/1986	»	645.632.780
- n. 891/1986	»	42.359.443.121
- n. 44/1986	»	4.244.810.191
24. Ratei attivi:		
- su titoli legge n. 526/1982, art. 52	»	57.956.115.635
- su titoli legge n. 346/74, art. 6	»	12.032.709.323
- su titoli I.N.P.S.	»	36.643.290
25. Perdite esercizi precedenti delle gestioni speciali:		
- legge n. 891/1986	»	18.200.324.095
- legge n. 44/1986	»	19.633.246.419
26. Perdite delle gestioni speciali:		
- delle Ferrovie in concessione legge n. 910/1986	»	87.602.391.966
- del fondo prima casa legge n. 891/1986	»	1.401.439.786
del fondo imp. giov. legge n. 44/1986	»	12.326.686.135
TOTALE . . .	L.	229.799.407.108.866

Conti d'ordine:

28. Titoli in deposito:		
- presso Amministrazione centrale	L.	429.847.922.849
- presso uffici provinciali	»	1.042.088.043.068
- di Enti correntisti	»	243.368.743.100
TOTALE . . .	L.	231.514.711.817.883

PASSIVO

Gestione propria:

Voce		Importo
1. Depositanti a risparmio	L.	23.627.083.767.321
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	90.593.599.604.657
3. Cartelle di credito comunali e provinciali in circolazione	»	993.490.825.000
4. Depositi in numerario e di affrancazione	»	909.843.889.362
5. Banca Europea Investimenti	»	1.520.358.441
6. Debiti verso correntisti	»	2.545.082.842.013
7. Conto corrente col Ministero poste per il servizio conti correnti postali	»	40.586.154.999.996
8. Mutui da somministrare:		
– con fondi propri	»	23.409.853.317.103
con fondi dei cc.cc postali	»	4.050.274.275.182
9. Cartelle estratte	»	62.000.000.000
10. Creditori	»	3.969.504.738.985
11. Ratei passivi:		
su cartelle	»	46.697.185.000
su affrancazioni	»	5.954.408
12. Mandati inestinti	»	1.267.845.843.376
13. Fondi ammortamento:		
immobili del fondo di riserva	»	689.760.000
ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	2.758.226.635
mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	15.079.205.235
TOTALE . . .	L.	192.081.484.792.714

Gestioni speciali:

Voce		Importo
14. Debiti verso gestioni a rendiconto proprio:		
edilizia residenziale	L.	20.678.637.487.345
– S.I.R.	»	
15. Debiti verso correntisti:		
– metanizzazione legge n. 784/80	»	752.626.649.393
– fondo regionale legge n. 526/1982, art. 56	»	3.724.731.487.285
16. Debiti verso istituti speciali di credito legge n. 910/86	»	727.810.237.989
17. Fondo tesoro legge n. 44/86:		
– per spese di finanziamento	»	2.162.000.000.000
– per spese di funzionamento	»	38.000.000.000
18. Fondi di rotazione:		
– art. 6, legge n. 346/74	»	814.486.022.962
– art. 52, legge n. 526/82	»	670.565.916.341
19. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)	»	1.769.463.543
20. Utili delle gestioni speciali:		
art. 6, legge n. 346/74	»	44.109.135.404
– art. 52, legge n. 526/1982	»	90.864.440.027
21. Creditori:		
legge n. 910/86	»	145.563.647
TOTALE	L.	221.787.231.196.650
22. Fondo di dotazione	»	2.131.752.000.977
23. Riserve	»	3.315.503.145.147
24. Aumento gratuito partecipazioni	»	914.776.600.000
TOTALE . . .	L.	228.149.262.942.774
25. Utile netto della gestione	L.	1.650.144.166.092

Conti d'ordine:

Voce		Importo
26. Depositanti in titoli	L.	1.471.935.965.917
27. Enti per titoli in deposito	»	243.368.743.100
TOTALE . . .	L.	231.514.711.817.883

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1990
della sezione autonoma per l'intervento finanziario della S.I.R.

ATTIVO

1. Debitori gruppo S.I.R.	L.	170.392.500.000
2. Crediti verso il Tesoro	»	156.928.410.723
3. Crediti verso l'E.N.I.	»	13.464.089.263
4. Perdite degli esercizi precedenti	»	32.969.620.863
TOTALE . . .	L.	373.754.620.849
5. Perdita dell'esercizio	L.	35.631.971.682
TOTALE . . .	L.	409.386.592.531

PASSIVO

6. Cartelle in circolazione	L.	170.392.500.000
7. Creditori per spese di amministrazione	»	491.154.743
8. Creditori per provvigione	»	900.000
9. Cassa DD.PP. conto corrente fruttifero	»	238.502.037.788
TOTALE . . .	L.	409.386.592.531

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1990
della sezione autonoma per l'edilizia residenziale

ATTIVO

1. Cassa DD.PP. conti correnti:		
c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	11.118.847.949.569
c/c 20103 infruttifero - contr. stat. per l'edil. sovv. e conv.	»	8.377.456.870.410
c/c 20114 infruttifero - programma straordinario di edilizia abitativa	»	175.513.207.001
c/c 20100 legge n. 865/1971, art. 45, infruttifero - acquisizione aree	»	365.311.480.494
c/c 20112 con il Tesoro legge n. 94/1982, art. 3 . . .	»	538.994.912.600
2. Prestiti:		
agli I.A.C.P.	»	1.750.991.715.778
a Comuni art. 2 legge n. 94/1982	»	443.641.868.599
a comuni art. 3 legge n. 94/1982	»	517.524.911.209
3. Titoli del fondo di riserva	»	37.458.012.533
4. Debitori per interessi da capitalizzare	»	22.474.136
5. Debitori per rate di ammortamento:		
Enti	»	16.694.918.564
Stato (contrib.)	»	4.895.010.126
6. Debitori:		
per interessi su titoli del fondo di riserva	»	2.999.928.040
vari	»	9.505.076.393
TOTALE . . .	L.	23.359.858.335.652
Conti d'ordine:		
7. Titoli di Enti correntisti in gestione	L.	2.583.900
8. Cassa DD.PP. c/c 20105 infruttifero - legge n. 52/1976	»	102.513.067.071
TOTALE . . .	L.	23.462.373.986.623

PASSIVO

1. Cassa DD.PP.:		
– c/c fruttifero 7,22% per prestiti al 31 dicembre 1978	L.	994.030.546.451
– c/c fruttifero 9% per prestiti dal 1° gennaio 1979	»	601.018.259.486
– c/c fruttifero 9% per prestiti legge n. 94/1982, art. 2	»	220.945.421.024
2. Mutui da somministrare:		
– agli I.A.C.P.:	»	181.551.323.423
– legge n. 94/1982, art. 2	»	107.466.605.195
– legge n. 94/1982, art. 3	»	334.480.523.953
3. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contr. edil. sovvenz.:		
– c/c 20104 leggi n. 865/1971, n. 166/1975, n. 513/1977, n. 457/1978, n. 94/1982, n. 118/1985	»	10.973.397.213.550
– c/c enti vari	»	3.734.553.842
– c/c ex INCIS	»	90.965.631
– c/c 20103 - contributi statali	»	527.480.824.419
– c/c 20103 - contributi statali lavoratori agricoli	»	24.323.146.256
– c/c 20103 legge n. 94/1982, art. 2, decimo comma	»	234.356.957.810
4. Ministero lavori pubblici - C.E.R. contrib. edil. conv.:		
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 36	»	5.696.994.581.095
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 37	»	346.005.352.990
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 457/1978, art. 38	»	105.185.214.115
– c/c 20103 limiti impegno - legge n. 25/1980, art. 9	»	1.044.153.567.570
5. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi sperimentazione edilizia - legge n. 94/1982; art. 4	»	398.957.226.355
6. Ministero lavori pubblici - C.E.R. programmi straordinari edilizia - legge n. 94/1982, art. 2	»	175.513.207.001
7. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 865/1971, art. 45	»	365.311.480.494
8. Fondi Tesoro per acquisizione aree - legge n. 94/1982, art. 3	»	722.039.299.825
9. Creditori:		
– per spese di amministrazione	»	7.255.312.002
– vari	»	6.881.213.766
TOTALE ...	L.	23.071.172.796.255
10. Fondo di riserva - legge n. 457/1978, art. 12	»	125.854.854.560
11. Fondo disponibile - legge n. 457/1978, art. 12	»	147.078.064.574
TOTALE ...	L.	23.344.105.715.389
12. Utile dell'esercizio	L.	15.752.620.263
Conti d'ordine:		
13. Enti correntisti per titoli in gestione	L.	2.583.900
14. Ministeri vari - interventi nell'edilizia delle Forze armate - legge n. 52/1976	»	102.513.067.071
TOTALE ...	L.	23.462.373.986.623

Il Direttore generale: FALCONE

Il Capo servizio ragioneria: JANNACCONE

91A5774-91A5775-91A5776

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**330.000**
- semestrale	L.	**180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**635.000**
- semestrale	L.	**350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie, 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 9 1 *

L. 1.200